

Legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:
- a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
 - b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
 - c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
 - d) rappresentanza di genere.

Statuto Associazione Culturale Centro Studi Martino Martini

Art. 12 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

omissis

b) il Consiglio Direttivo;

omissis

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 21 Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari e sostenitori e da un membro designato da ciascuno dei soci istituzionali.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.